

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 3/2000

del 4 febbraio 2000

che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 82/98 del Comitato misto SEE del 25 settembre 1998⁽¹⁾.
- (2) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 178/1999 del Comitato misto SEE del 17 dicembre 1999⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, in materia di attrezzature a pressione trasportabili⁽³⁾.
- (4) L'obiettivo della direttiva 1999/36/CE del Consiglio è migliorare la sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili ed assicurare la loro libera circolazione. Pertanto, la direttiva deve essere integrata sia nell'allegato II sia nell'allegato XIII dell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 6a (direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo VIII dell'allegato II dell'accordo è inserito il punto seguente:

- «6b. **399 L 0036:** Direttiva 1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, in materia di attrezzature a pressione trasportabili (GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 20)».

Articolo 2

Dopo il punto 17e (direttiva 94/55/CE del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo è inserito il punto seguente:

- «17f. **399 L 0036:** Direttiva 1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, materia di attrezzature a pressione trasportabili (GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 20)».

Articolo 3

Dopo il punto 42b (direttiva 94/49/CE del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo è inserito il punto seguente:

- «42c. **399 L 0036:** Direttiva 1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, in materia di attrezzature a pressione trasportabili (GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 20)».

⁽¹⁾ GU L 189 del 22.7.1999, pag. 52.

⁽²⁾ GU L 61 dell'1.3.2001.

⁽³⁾ GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 20.

Articolo 4

I testi della direttiva 1999/36/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il 5 febbraio 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(*).

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2000.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

F. BARBASO

(*) Non sono stati indicati requisiti costituzionali.